

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI LIVORNO, LA PROVINCIA DI LIVORNO E GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Livorno nella persona del Direttore, dott. S.Nasca, nato a Bisacchino (PA) il 10/07/57, elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede legale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, in p.za Dante 19/20

E

La Provincia di Livorno (CF 80011010495) nella persona di MONICA GIUNTI nata/o a Saline di Cortina (PI) il 29.11.1963 elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale della Provincia di Livorno

E

Gli Enti, le Associazioni/Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Livorno indicate nell'allegato, parte integrante del presente Protocollo d'intesa

Concordano che il recupero ed il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà.

Visto che:

- L'art. 27 del comma 3 della Costituzione che recita "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" ✕
- La legge 354/75 recante norme sull'ordinamento penitenziario e successive modifiche prevede all'art. 47 che (...) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);
- Il DPR 230/2000 riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
 - All'art. 1 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
 - All'art. 27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa;
 - All'art. 68 comma 6 che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio sociale (oggi denominati Uffici di Esecuzione Penale Esterna) curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
 - All'art. 118 che il Servizio sociale si adoperi a favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica ed adeguata da parte della persona degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo".

Viste:

- La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede all’art. 7, che “le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in ordine “all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali”
- La legge R.T. n. 41/2005, art. 13 “le province curano la tenuta degli albi e dei registri regionali previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale, e promuovono la partecipazione dei soggetti interessati alla costruzione delle reti di solidarietà sociale” modd.
- La legge 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la Legge 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale, nonché le leggi regionali 42/2002 e L.R.T. 26 aprile 1993, n. 28 e succ. modd.

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività quale parte offesa del fatto criminoso;
- un’azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un’attività di indubbia valenza per il reo in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

CONSIDERATO che la Provincia di Livorno per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le rispettive funzioni intende promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

PRECISATO che non rientrano nel presente protocollo borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale definito col condannato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- FINALITA’

Il presente protocollo ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno ed al reinserimento di persone in esecuzione penale;

- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano gli affidati che hanno aderito ad un progetto riparativo;

ARTICOLO 2- IMPEGNO DELLE PARTI

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna si impegna a :

- o collaborare con la Provincia di Livorno per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati saranno inseriti;
- o segnalare alla Provincia il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato, e dell'autorizzazione dello stesso: ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione;
- o comunicare il nominativo dell'assistente sociale incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con cui l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- o preparare ed accompagnare l'accoglienza al soggetto nella struttura individuata offrendo ogni necessario supporto;
- o partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra l'affidato e il contesto in cui è inserito.

La Provincia si impegna a:

- o individuare nel territorio di competenza risorse idonee per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti in esecuzione penale esterna;
- o prevedere a favore delle associazioni/organismi/enti un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute, in particolare per gli oneri relativi ai premi di assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili per tutti i soggetti inseriti

La Provincia e l'Associazione/ Organizzazione in cui viene inserito l'affidato si impegnano a:

- o collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;
- o prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga rapporti con l'Ufficio esecuzione penale esterna;
- o collaborare con l'Ufficio esecuzione penale esterna nel redigere un progetto individuale per ogni singolo affidato che contempli l'attività di riparazione il luogo in cui si svolge il numero di ore e le modalità progetto che verrà sottoscritto dall'interessato;
- o verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l'Ufficio di esecuzione penale esterna e il condannato l'andamento dell'inserimento,

per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;

- comunicare trimestralmente all'Ufficio esecuzione penale esterna le presenza del condannato;
- segnalare tempestivamente e prima di una eventuale rescissione del contratto eventuali assenze inadempienze o comportamenti non idonei del condannato;
- rilasciare all'affidato un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

ARTICOLO 3- DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente Protocollo ha la durata un anno e ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

Alla scadenza, il Protocollo potrà essere rinnovato previa adozione di apposito atto formale da parte dei sottoscrittori.

In caso di disdetta, essa dovrà essere scritta e comunicata da una delle parti con almeno 60 giorni di preavviso.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti in corso sarà indispensabile prima di procedere alla sospensione attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto è competente l'Autorità giudiziaria, foro di Livorno

Data 12/07/2006


Per l' L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna..... Salvatore Vascò

Per la Provincia di Livorno M. C. M. C.

Per gli Enti e le Associazioni/Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Livorno
Allegato 1- parte integrante al presente atto

Enti e Associazioni/Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Livorno aderenti al Protocollo d'intesa

- 1) Ente, Associazione/Organizzazione AUSER
rappresentata da MORAZZI CORAIO
nato/a COSOVITO il 31.08.1929
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo
..... Selva
- 2) Ente, Associazione/Organizzazione NOVELLINI ACHILLE
rappresentata da AUSER CECINA
nato/a REDONDESCO (M.N.) il 06.11.1946
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo
..... Achille Novellini
- 3) Ente, Associazione/Organizzazione VEN. LE ARCONFRATERNITA DI MISERICORDIA - PORTOFERRAIO
rappresentata da BRACALI ANTONIO
nato/a Portoferraio il 13.11.1933
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo c/o MISERICORDIA PORTOFERRAIO
..... Via Cerducci 68 Antonio Bracali
- 4) Ente, Associazione/Organizzazione CARITAS DIOCESANA DI LIVORNO
rappresentata da MAURO E LAURANZINI
nato/a il
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo VIA DEVE CATERINE, 15
..... Mauro Lauranzini
- 5) Ente, Associazione/Organizzazione S.V.S. LIVORNO
rappresentata da DEI ETIE VOLP
nato/a LIVORNO il 12/04/1925
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo LIVORNO - VIACOSTELLA - 8
- 6) Ente, Associazione/Organizzazione COOP. COMUNITA' STRANIERE LIVORNO
rappresentata da M. BAYE BOF
nato/a DAKAR - SENEGAL il 14.08.66
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo V. S. JAGTOIN
..... ACQUAVIVA, 136 LIVORNO M. Baye

- 7) Ente, Associazione/Organizzazione CRUCE AZZURRA
rappresentata da Benedetto Di PROVA
nato/a LIVORNO il 28-10-34.
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo
..... LIVORNO, n. Cond. Secchi 24 
- 8) Ente, Associazione/Organizzazione
rappresentata da
nato/a il
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo
.....
- 9) Ente, Associazione/Organizzazione
rappresentata da
nato/a il
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo
.....
- 10) Ente, Associazione/Organizzazione
rappresentata da
nato/a il
elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo
.....